



SETTORE III° PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E
RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 23/11/2023

Sommario

PARTE PRIMA.....	3
Art. 1 - GENERALITÀ E DEFINIZIONI	3
Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	3
Art. 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA.....	3
Art. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 5 - INTERVENTI URGENTI	5
Art. 6 - ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE	5
Art. 7 – GARANZIA SULLA CORRETTA ESECUZIONE	6
Art. 8 - COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI	7
Art. 9 - PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI	7
Art. 10 - PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ'	7
Art. 11 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
Art. 12 - INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE	9
Art. 13 - VIGILANZA	9
Art. 14 - SANZIONI	9
Art. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE	10
Art. 16 – TUTELA DEL VERDE	10
Art. 17 – CRITERI DI STIMA DEI DANNI ARRECATI AL VERDE PUBBLICO	11
Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE	11

PARTE SECONDA	12
PRESCRIZIONI GENERALI E NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO E DI USO PUBBLICO	12
1. SCAVI PRESSO QUALSIASI STRADA E/O PERTINENZA STRADALE AD ECCEZIONE DI: MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE	13
2. SCAVI PRESSO MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE	14
3. MINITRINCEA	15
4. ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI	15
5. SCAVI PRESSO AREE VERDI CON PRESENZA ANCHE DI ALBERI, ARBUSTI, PIANTUMAZIONI	16
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI	17
7. CONTROLLO DI QUALITA' DELLE OPERE AUTORIZZATE	17
ALLEGATI A- Modulistica	21
ALLEGATO B- Determinazione degli importi delle garanzie sulla corretta esecuzione degli interventi con lavori di scavo e ripristino	21

PARTE PRIMA

Art. 1 - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda tutti gli interventi di scavo e conseguente ripristino, da eseguirsi nelle aree pubbliche o di uso pubblico di competenza del Comune di Fiorano Modenese, a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
2. Le autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico, interessanti le strade e/o le pertinenze stradali di competenza del Comune di Fiorano Modenese, sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle seguenti norme:
 - Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto Legislativo 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 "Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";
 - Decreto Legislativo 33/2016 "Misure volte a ridurre i costi delle installazioni di rete delle comunicazioni elettroniche ad alta velocità";
 - Decreto legge 77/2021 convertito nella legge 108/21 per la parte riguardante le operazioni di scavo e posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
 - "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e del canone mercatale" vigente.

Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, infrastrutture telefoniche e digitali, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza nei cantieri.

3. Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea su suolo pubblico, su aree di proprietà comunale, su strade, su pertinenze stradali o su aree con servitù ad uso pubblico.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, che a qualsiasi titolo intendano eseguire scavi su suolo pubblico, devono previamente ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale o suo concessionario, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento. Il rilascio delle autorizzazioni allo scavo è vincolato alle priorità individuate dalla Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati dagli Enti gestori dei pubblici servizi.
5. Per corretta esecuzione delle opere di ripristino si intende l'obbligo soggetto autorizzato al ripristino dei luoghi, compresi gli eventuali manufatti, accessori e, comunque, tutti gli elementi presenti nell'area, per renderli nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'intervento richiesto.
6. Le canalizzazioni, i sottoservizi, i pozzi ed i manufatti messi in opera su strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Fiorano Modenese (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, fasce laterali), su tutte le aree di sua proprietà, comprese le aree verdi e le aree soggette a servitù di pubblico transito, sono soggette alla concessione temporanea per l'occupazione di area o spazio pubblico, come previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, servizio pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico e del canone mercatale".
7. Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico o ad uso pubblico" non si applicano alle costruzioni di canalizzazioni, ponti, tombamenti e muri di sostegno ubicati totalmente in proprietà privata.

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta redatta sui modelli allegati al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni parte, deve essere presentata all'ufficio competente, con marca da bollo del valore legale corrente ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
2. Qualora l'intervento richiesto rientri nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la richiesta dovrà essere assoggettata alle procedure di cui al medesimo decreto.
3. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si applica la procedura di cui all'art. 49 del D.Lgs. 259/2003.

Art. 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. La richiesta deve essere presentata al fine di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di scavi sulle aree indicate all'art. 1 c. 3 del presente Regolamento finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sotto-servizi e/o pozzi.

2. La richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico deve riferirsi ad un unico intervento, salvo quanto previsto all'art. 5 ed essere richiesta dal soggetto privato o dal concessionario di pubblici servizi, utilizzando l'allegato A1.
3. La richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico include anche la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico prevista dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale" vigente.
4. La richiesta in bollo debitamente firmata dal richiedente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - generalità del richiedente;
 - denominazione della strada, numero civico e l'eventuale indicazione della località;
 - descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
 - inizio presunto dei lavori e durata presunta;
 - nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'impresa esecutrice, del Responsabile dei Lavori e del Responsabile del Cantiere (se conosciuta).
5. Alla richiesta devono essere allegati:
 - n. 2 marche da bollo (una per la domanda e una per il rilascio);
 - documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti segreteria per operazioni tecnico-amministrative (istruttoria e sopralluoghi), secondo gli importi stabiliti con specifico atto in vigore al momento di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 27 c. 3 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", come previsto dal successivo art. 6 punto 1.A;
 - i seguenti elaborati che, nel caso di presentazione cartacea, dovranno essere in duplice copia:
 - a) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, l'individuazione dell'area pubblica da occupare per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
 - b) sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti, con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l'intervento, le stratigrafie di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc.);
 - c) la pratica edilizia di riferimento (se esistente);
 - d) documentazione fotografica;
 - e) altri elaborati se ritenuti necessari
 - dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati durante ed a seguito dei lavori, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito al rispetto di norme di carattere edilizio-urbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo in tal senso sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito al rispetto delle norme di sicurezza come da D. Lgs. 81/08, tenendo in tal senso sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - a. Unitamente alla domanda, e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, deve essere consegnata garanzia della corretta esecuzione dei lavori così come stabilito nel successivo art. 6 del presente Regolamento,
6. La società Fiorano Gestioni Patrimoniali redige l'istruttoria della richiesta.

Art. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata o negata dal Comune o suo concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta.
2. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Comune o suo concessionario in fase di istruttoria comunicherà al richiedente e per conoscenza al Comune di Fiorano Modenese, i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documentazione.
4. Nei casi in cui sia confermato il mancato accoglimento della richiesta anche a fronte delle osservazioni presentate dal richiedente, il Comune o suo concessionario rilascia il provvedimento finale di diniego.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico viene sospeso qualora si rendano necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tali casi il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.
6. L'autorizzazione può essere ritirata solo a seguito della presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori così come stabilito nel successivo art. 7

7. Ogni autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico ha una validità temporale di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione della specifica autorizzazione;
8. Termini più o meno restrittivi dell'autorizzazione, potranno essere definiti dal Comune o suo concessionario in funzione della programmazione degli interventi del Comune di Fiorano Modenese o di altre Pubbliche Amministrazioni, nei luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati, e/o autorizzati, e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale. I lavori di scavo e di ripristino provvisorio dovranno iniziare e concludersi entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.
9. Trascorso infruttuosamente tale termine, la suddetta autorizzazione è da ritenersi automaticamente decaduta.
10. Per motivi eccezionali, il titolare dell'autorizzazione potrà richiedere per una sola volta una proroga dei termini di massimo 30 giorni, da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione specificando le motivazioni per le quali non sia stato possibile ultimare i lavori e il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi (allegato A4);
11. Tale richiesta verrà conseguentemente valutata e accettata, anche parzialmente solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione delle opere siano ritenuti validi. Per il ritiro della proroga dovrà essere versata, se dovuta, il conguaglio della COSAP temporanea e la eventuale integrazione della garanzia definitiva;
12. L'Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite.
13. L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui l'esecuzione dei lavori necessiti la modifica della viabilità.

Art. 5 - INTERVENTI URGENTI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi e/o i soggetti privati in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.) sono autorizzati ad eseguire scavi su suolo pubblico anche in assenza di preventiva autorizzazione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
2. Nei casi d'urgenza, i soggetti concessionari di pubblici servizi o chiunque abbia la necessità di intervenire con lavori urgenti, devono dare comunicazione, entro 24 ore dall'inizio dei lavori al Comune o suo concessionario, utilizzando il modello Allegato A2 al presente Regolamento.
3. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'intervento urgente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione (Allegato A3);
4. In caso di esecuzione di più interventi urgenti mensili, sarà possibile presentare la richiesta di autorizzazione cumulativa Allegato A3), entro i primi 15 giorni del mese successivo all'esecuzione, con l'indicazione degli interventi eseguiti.
5. Sono considerati lavori urgenti nei seguenti casi:
 - a) pericolo per l'incolumità pubblica e/o privata;
 - b) grave danno patrimoniale ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private;
 - c) interruzione di servizio di rilevanza sociale.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE

1. Gli oneri posti a carico sia dei privati che dei concessionari di pubblici servizi per la realizzazione di scavi su suolo pubblico sono i seguenti:

A. diritti di segreteria per operazioni tecnico-amministrative (istruttoria e sopralluoghi)

Il soggetto richiedente, al momento della presentazione della richiesta provvede al versamento dei diritti a titolo di rimborso delle spese per operazioni tecnico-amministrative, secondo gli importi stabiliti, in vigore al momento della presentazione della domanda. Il mancato versamento dell'importo previsto per i diritti di operazioni tecnico-amministrative non consente l'avvio del procedimento da parte del Comune o suo concessionario.

Le spese di istruttoria e sopralluogo non sono dovute per gli interventi di estensione delle reti infrastrutturali di fornitura e distribuzione di servizi di pubblico interesse, costituenti opere di pubblica utilità, che si rendano necessari per allacciare alla rete distributiva le opere di urbanizzazione primaria di nuovi compatti insediativi assoggettati ad intervento preventivo di attuazione, conformi alle previsioni ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale

B. Garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio e definitivo

Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, prima del ritiro di ogni autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, deve consegnare l'originale di specifica fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo, costituita a favore dell'Amministrazione Comunale, così come disciplinato dal successivo all'art.7;

2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penali in caso di incidenti o danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone cagionati durante l'esecuzione dei lavori o derivanti da non corretta esecuzione degli interventi effettuati dal titolare dell'autorizzazione o da chi per esso.
3. Restano a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione eventuali imposte, tasse e canoni previsti dalle leggi e regolamenti vigenti
4. Sono esenti dal deposito della cauzione o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal versamento della COSAP e dei diritti segreteria per operazioni tecnico-amministrative tutti gli interventi effettuati direttamente dal Comune o richiesti dallo stesso agli Enti, imprese ed aziende per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi facenti parte del patrimonio comunale;
5. Sono esenti dal deposito della cauzione o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal versamento della COSAP e dei diritti segreteria per operazioni tecnico-amministrative tutti gli interventi richiesti dal Comune o suo concessionario per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, sia in proprietà che in concessione.

Art. 7 – GARANZIA SULLA CORRETTA ESECUZIONE

1. Ai sensi di quanto riportato all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento, il soggetto richiedente, sia privato, sia concessionario di pubblici servizi, prima del ritiro dell'autorizzazione, deve dimostrare l'avvenuta costituzione, a favore dell'Amministrazione Comunale, di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure dell'avvenuto deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio e definitivo ed esecuzione di tutti gli interventi necessari all'eliminazione di ogni situazione di pericolo per la circolazione stradale.

La suddetta garanzia, che il soggetto richiedente deve costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o deposito cauzionale è determinata in modo parametrico sulla base delle superfici realmente interessate dai lavori autorizzati e dal tipo di pavimentazione. Tale importo calcolato dall'Ufficio Tecnico), calcolata sulla base dei costi unitari riportati nell'Allegato B del presente Regolamento per ciascun intervento oltre IVA di legge

Tali importi potranno essere adeguati tenendo conto delle variazioni intervenute, degli indici ISTAT e dei prezzi dei materiali con Delibera di Giunta.

L'importo della suddetta garanzia non deve comunque mai essere inferiore a € 500,00.

2. La mancata costituzione della suddetta garanzia non consente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
3. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico possono sottoscrivere un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa complessiva annuale. L'entità della fidejussione annuale avrà importo pari alla somma delle garanzie dei singoli interventi annuali previsti (compresi quelli urgenti di cui all'art. 5 del presente Regolamento). L'entità della suddetta fidejussione annuale non è comunque inferiore ad € 20.000,00. Tale garanzia con validità fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, deve essere costituita entro il 1° gennaio di ogni anno solare e comunque alla prima richiesta di autorizzazione. L'importo della suddetta fidejussione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi. Tale garanzia dovrà essere ripristinata, integrata od aumentata nel suo ammontare, sia nel caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione Comunale, che nel caso in cui in base agli interventi effettuati, la stessa venga totalmente impegnata.
4. Qualora il Comune o suo concessionario rilevi una o più inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento, in tutto o in parte, della fidejussione annuale versata. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi deve reintegrare la fidejussione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della fidejussione annuale stessa.
5. La fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fiorano Modenese nonché la sua decadenza solo a seguito della emissione della lettera di svincolo da parte del soggetto competente, e prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi tutti i maggiori danni subiti da parte del Comune di Fiorano Modenese.

Art. 8 - COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, la data di inizio dei lavori e la loro durata, al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario ed agli altri Enti o Società potenzialmente interessate.
2. In caso di interventi di estensione o di rifacimento di consistenti tratti di rete, la comunicazione di inizio dei lavori deve essere inviata almeno 20 (venti) giorni prima dell'effettivo inizio, al fine di informare i residenti interessati dai lavori.
3. La comunicazione di inizio dei lavori deve contenere obbligatoriamente il nominativo dell'impresa esecutrice, del responsabile dei lavori, del capo cantiere e il recapito telefonico dello stesso per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.
4. Copia dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori deve essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa nel luogo dei lavori, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza e controllo, ad eccezione degli interventi di riparazione e guasti urgenti.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario, informando anche gli altri Enti o Società potenzialmente interessate, la data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio.
6. Trascorsi 4 (quattro) mesi ed entro 12 (dodici) mesi, salvo cause di forza maggiore, dalla data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio si deve procedere con l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo.
7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare preventivamente (almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori) al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario, la data di inizio lavori di ripristino definitivo e la durata degli stessi.
8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario, informando anche gli altri Enti o Società potenzialmente interessate, la data di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo.
9. Decorsi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, il titolare dell'autorizzazione può richiedere lo svincolo della garanzia definitiva..
L'ufficio tecnico, procederà allo svincolo della garanzia prestata, previa verifica del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite, entro 60 giorni dalla richiesta mediante lettera di svincolo da parte del soggetto competente.
10. Nel caso in cui l'inizio e/o l'ultimazione dei lavori di scavo e/o di ripristino definitivo subiscano delle variazioni temporali nell'esecuzione, il titolare dell'autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione a al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario.

Art. 9 - PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, interventi su suolo pubblico durante l'anno solare, entro il 30 novembre di ogni anno comunicano al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario il piano degli interventi programmati.
2. L'Amministrazione Comunale o suo concessionario, si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito, che i predetti soggetti devono recepire in sede di attuazione delle relative attività.

Art. 10 - PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ'

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare i lavori autorizzati e di ripristino a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche come specificato nella PARTE SECONDA del presente Regolamento "PRESCRIZIONI GENERALI E NORME TECNICHE" e/o nella specifica autorizzazione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente l'autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica di preavviso dei lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona manomessa.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento comporti modifiche alla viabilità, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa dalla Polizia Locale di Fiorano Modenese.
4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di piena sicurezza.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve eseguire gli interventi autorizzati di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, in modo tale che la profondità di posa dell'estradosso dei manufatti protettivi degli stessi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a metri 1,00, nel rispetto dell'art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.. Prescrizioni più restrittive possono essere imposte nella specifica autorizzazione.

6. Per la posa delle infrastrutture digitali, in deroga al comma 5, si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 1/10/2013 "Decreto scavi" e alla Legge 108/2021 per la parte riguardante la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.
7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve verificare preventivamente la proprietà delle aree interessate dai lavori.
8. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi presso le aree interessate dai lavori e valutare le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i relativi gestori.
9. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e deve dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto titolare dell'autorizzazione deve ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.
10. Qualora per esigenze normative e/o tecniche e/o operative si renda necessario lo spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il soggetto titolare dell'autorizzazione, nel rispetto degli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", deve provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
11. Per la posa delle infrastrutture delle telecomunicazioni, in deroga al comma 10, si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II Capo V del D.lgs. 259/2003 e ss.mm..
12. La posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati deve avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori, in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
13. Il soggetto titolare dell'autorizzazione assume sia l'onere del costante monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino allo svincolo della garanzia definitiva
14. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo svincolo della garanzia definitiva, in particolare:
 - della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale), il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino allo svincolo della garanzia definitiva;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori;
 - del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
 - del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento a dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
15. Qualunque intervento che comporti la dismissione di un tratto di rete o di un allaccio, deve prevedere lo smantellamento del tratto di tubazione dismessa (pozzetti e botole compresi). L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva la facoltà di derogare alla predetta prescrizione;
16. Contestualmente al rinnovo di reti principali, devono essere rinnovati anche tutti gli allacci che risultino obsoleti o che potrebbero comportare interventi successivi;
17. Il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi a rete, deve fornire in allegato alla comunicazione di fine lavori di scavo e ripristino provvisorio, al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario, la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi" così come risulta posata, per l'individuazione della stessa sul posto (in formato shapefile e .DWG).

18. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse riscontrare durante lo svolgimento delle lavorazioni la necessità di eseguire variazioni quantitative e/o qualitative non sostanziali rispetto a quanto autorizzato, previa integrazione degli elaborati tecnici dovrà darne immediata comunicazione a al Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario che provvederà ad autorizzare gli interventi ulteriori.

Art. 11 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, il Comune o suo concessionario informa i soggetti concessionari di pubblici servizi, in modo che questi possono programmare eventuali interventi sulle proprie reti, concordando in via preliminare, le tempistiche di esecuzione dei lavori.
2. Qualora per i lavori di cui al precedente comma o per qualsiasi altra esigenza dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", si renda necessario modificare o spostare le opere e gli impianti di concessionari di pubblici servizi, gli oneri relativi sono a carico dei gestori dei pubblici servizi. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori devono essere concordati preventivamente tra le parti, contemporando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di inadempienza il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi ingiustificati il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione Comunale.
3. Nei casi in cui le opere o canalizzazioni da eseguire da parte di terzi siano ritenute collocabili all'interno di apposite gallerie o cunicoli già realizzati dal Comune, le relative spese saranno a carico dei concessionari.

Art. 12 - INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE

1. Salvo casi imprevedibili, di estrema urgenza e dovuti a cause di forza maggiore, non viene rilasciata nessuna autorizzazione allo scavo su suolo pubblico, prima che siano decorsi:
 - a) 2 anni dall'ultimazione dei lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale di strade esistenti;
 - b) 4 anni dal collaudo dei lavori di costruzione di nuove strade o di particolari opere di arredo urbano.
2. In deroga a quanto sopra possono essere autorizzati solo interventi che i soggetti concessionari di pubblici servizi sono obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale. In questi casi i lavori di ripristino possono interessare porzioni più ampie e complete di pavimentazione stradale da definirsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cura del Servizio Manutenzioni Strade.

Art. 13 - VIGILANZA

il Comune o suo concessionario, tramite i propri tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, esercita la vigilanza sull'esecuzione delle opere di scavo e della successiva rimessa in pristino del suolo pubblico e/o della pavimentazione stradale e/o delle pertinenze stradali interessate dallo scavo nel rispetto delle modalità operative di cui alla PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI GENERALI E NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO E DI USO PUBBLICO del presente Regolamento.

Qualora l'opera non risulti provvista delle certificazioni attestanti le prove sui materiali rilasciate con esito positivo, o non risulti eseguita a regola d'arte ovvero non rispetti le prescrizioni riportate nella concessione di scavo o quelle previste nel presente Regolamento scavi o le successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, ovvero le pavimentazioni presentino segni evidenti di cedimento o degrado, il Concessionario, senza possibilità di eccezioni o riserve, deve eseguire gli adattamenti e le integrazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il Concessionario non intervenga entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà ad eseguire direttamente l'intervento di ripristino, fermo restando il recupero dei relativi costi a valere sulla garanzia per la corretta esecuzione di cui al precedente art.7.

Art. 14 - SANZIONI

1. Chiunque esegua lavori in assenza di autorizzazione, con autorizzazione decaduta o in violazione delle disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e in difformità da quanto prescritto dal presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative previste D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e successive modificazione e integrazioni, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.

2. Chiunque esegua lavori senza esporre in cantiere l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 27 c. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m., fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non adempia al proprio obbligo di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino al completamento dei lavori di ripristino definitivo e svincolo della garanzia, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 9 comma 13 del presente Regolamento, il Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario ordinerà al soggetto titolare dell'autorizzazione di eseguire immediatamente i suddetti interventi finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale). Nel caso di inadempimento, il Comune di Fiorano Modenese, provvederà direttamente con addebito di ogni onere e spesa a carico del titolare dell'autorizzazione, con escusione della fidejussione prestata, oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 285/92 e s.m..
4. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, ometta di comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, la data di inizio dell'intervento autorizzato e la durata dell'intervento stesso, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, è da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso è possibile l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 285/92 e successive modificazione.

Art. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che si renda necessario per qualsiasi causa o ragione, relativo alle opere eseguite nel corpo stradale e/o nelle sue pertinenze, formanti oggetto di autorizzazione (canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, allacciamenti, pezzi speciali, pozzetti, chiusini, tombinamenti, ecc.), è sempre e comunque a totale carico del titolare dell'autorizzazione stessa, sollevando l'Amministrazione Comunale o suo concessionario da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a cose o persone.
2. Comune di Fiorano Modenese o suo concessionario può prescrivere l'esecuzione di opere di manutenzione su manufatti autorizzati, nonché l'osservanza di determinate norme tecniche, nell'interesse della viabilità, della sicurezza alla circolazione e della tutela dell'integrità stradale.
3. L'inosservanza delle suddette prescrizioni può comportare la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione dell'opera. Può altresì comportare revoca dell'occupazione di suolo pubblico la mancata manutenzione, fatti salvi il risarcimento dei danni causati alle strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Fiorano Modenese, e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Art. 16 – TUTELA DEL VERDE

Per quanto riguarda gli scavi effettuati in aree verdi o in presenza di alberature, oltre a quanto previsto per gli scavi dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento del verde del Comune di Fiorano Modenese vigente ed in particolare si riporta:

Art. 22 – Scavi in aree verdi o in presenza di alberi

1. I lavori di scavo e di manomissione su aree verdi e alberate pubbliche effettuati da soggetti diversi dall'Amministrazione, sono soggetti ad esame e parere tecnico vincolante da parte del servizio competente; gli interventi dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- a. planimetria quotata che individui le presenze arboree ed arbustive su una porzione di terreno di almeno venti metri oltre il limite dell'intervento;
- b. rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle specie e della relativa circonferenza del fusto misurata a 100 cm da terra;
- c. relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione;
- d. documentazione fotografica;
- e. dichiarazione del richiedente contenente l'impegno ad eseguire a propria cura e spese i necessari ripristini del verde e gli interventi agronomici specializzati eventualmente richiesti dagli uffici competenti (sia preparatori che successivi all'intervento), oltre all'impegno ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. una fidejussione a garanzia per interventi che vedono interessate Alberature Monumentali, di importo pari al valore ornamentale della pianta stessa calcolato secondo i criteri dell'Allegato 3.

2. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte nell'autorizzazione rilasciata dal servizio competente.

3. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio competente.

Per quanto riguarda le modalità e le prescrizioni operative per le attività di scavo in aree verdi si rimanda al Paragrafo 5 della PARTE SECONDA del presente Regolamento.

Art. 17 – CRITERI DI STIMA DEI DANNI ARRECATI AL VERDE PUBBLICO

Nel caso in cui venga arrecato un danno totale o parziale ad un albero, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista ornamentale, durante l'esecuzione di lavori o per qualsivoglia altro motivo o causa, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un giusto indennizzo per il danno arrecato. La stima del valore di piante arboree parte da un prezzo base desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali pubblicato dall'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore nell'anno in cui si è prodotto il danno, secondo i criteri specificati nell'Allegato 3 del Regolamento del Verde, che seguono le Linee Guida della Regione Emilia Romagna.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogata ogni disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.
2. Copia dello stesso viene inoltrata agli Uffici e Servizi interessati per attivarsi e per provvedere alle prestazioni regolate dalle presenti norme.
3. L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche o variazioni ai contenuti del presente atto, a fronte di sopravvenute, motivate esigenze e modifiche alle normative vigenti.
4. Il presente Regolamento si applica a tutto quanto non diversamente normato da disposizioni di rango superiore.

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI GENERALI E NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO E DI USO PUBBLICO

- 1) SCAVI PRESSO QUALSIASI STRADA E/O PERTINENZA STRADALE AD ECCEZIONE DI: MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE
- 2) SCAVI PRESSO MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE
- 3) MINITRINCEA
- 4) ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI
- 5) SCAVI PRESSO AREE VERDI CON PRESENZA ANCHE DI ALBERI, ARBUSTI, PIANTUMAZIONI
- 6) PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- 7) CONTROLLO DI QUALITA' DELLE OPERE AUTORIZZATE

**1. SCAVI PRESSO QUALSIASI STRADA E/O PERTINENZA STRADALE AD ECCEZIONE DI:
MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE
E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE.**

1.1 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1.1.1 Prescrizioni operative generali

I lavori di scavo: sul suolo pubblico, su aree di proprietà comunale, su strade, su pertinenze stradali o su aree con servitù di pubblico transito, realizzate con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, devono essere eseguiti con l'utilizzo di idonee attrezzature, previo taglio lineare della pavimentazione stradale da realizzarsi esclusivamente mediante "fresatura".

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso devono venire asportate mediante apposita macchina fresatrice o taglia asfalti a disco, per una larghezza incrementata di cm. 20 per lato rispetto all'effettiva sezione di scavo.

Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro.

Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e/o ciclabile e/o pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. ed artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada" e s.m.i..

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Le zone interessate dagli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

1.1.2 Riempimento e ripristino provvisorio

Il soggetto, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, titolare della specifica autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, a seguito dell'esecuzione dei lavori di scavo e relativi alle canalizzazioni e/o sottoservizi, deve effettuare i lavori di rinterro e ripristino provvisorio degli scavi nel pieno rispetto dei seguenti criteri minimi, salvo diversa specifica:

- il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati non superiori a cm 30 con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure realizzazione di bauletto in calcestruzzo per l'alloggiamento della tubazione;
- posa del nastro segnalatore in conformità alle normative vigenti in materia;
- riempimento con misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici; lo spessore finito del misto granulare stabilizzato non dovrà essere inferiore a 40 cm. Nei casi indicati dall'Ufficio Tecnico (esempio in arterie soggette a intenso traffico veicolare e/o transito di mezzi pesanti, zone artigianali, ecc.) l'Amministrazione si riserva di prescrivere che i riempimenti siano effettuati con misto cementato dosato a q.li 0.8-1.0 ogni mc di materiale inerte;
- il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato bituminoso di collegamento tipo binder 0-18 o 0-25 per uno spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 10 (dieci) cm, steso ad una temperatura minima di 110° C,
- trattamento superficiale di sigillatura dei bordi tramite emulsione bituminosa e sparsa di sabbia fine.

La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature ne avvallamenti o slabbrature.

Il ripristino provvisorio prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sotto servizi in genere, ecc., eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le operazioni di scavo e/o di ripristino provvisorio stesso, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

Il ripristino provvisorio prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, **anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle operazioni di scavo e/o di ripristino provvisorio stesso**, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

1.1.3 Ripristino definitivo

Trascorsi 4 mesi ed entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio, si deve procedere all'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo. Tali lavori di ripristino definitivo devono essere eseguiti nel rispetto dei seguenti criteri:

- pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;
- fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore minimo pari a 4 cm. e per una estensione in lunghezza e larghezza così come di seguito determinata al paragrafo “Estensione dei ripristini”;
- stesa di mano di attacco con emulsione bituminosa nella quantità di 1,00 kg/mq;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo usura 0/9 o 0/12 per uno spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 4 cm per una estensione in lunghezza e larghezza così come di seguito determinata al paragrafo “Estensione dei ripristini”, steso ad una temperatura minima di 130° C.
- trattamento superficiale di sigillatura tramite emulsione bituminosa e sparsa di sabbia fine nei bordi

Il ripristino definitivo prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle lavorazioni di ripristino definitivo stesso.

2. SCAVI PRESSO MARCIAPIEDI, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI IN PAVIMENTAZIONE SPECIALE, STRADE E/O PERTINENZE STRADALI NON PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, BANCHINE STRADALI STERRATE E/O INERBITE

2.1 MARCIAPIEDI

2.1.1 Prescrizioni operative generali

Per i marciapiedi si applicano le stesse prescrizioni operative generali in precedenza riportate e riferite alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

2.1.2 Riempimento e ripristino definitivo

Il soggetto, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, titolare della specifica autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, a seguito dell'esecuzione dei lavori di scavo e relativi alle canalizzazioni e/o sotto servizi, deve effettuare i lavori di rinterro e ripristino definitivo degli scavi nel pieno rispetto dei seguenti criteri minimi:

- il riempimento della parte bassa dello scavo deve essere eseguito con sabbia lavata e vagliata a protezione della condotta e sarà posto in opera asciutto a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;
- La posa di nastro segnalatore in conformità alla normativa vigente in materia;
- Sopra il materiale sabbioso sarà posato misto stabilizzato in opera a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;
- sopra il misto granulometrico stabilizzato deve essere realizzata una soletta in calcestruzzo dello stesso spessore di quella esistente e comunque non inferiore a 15 cm; e armato con rete elettrosaldata del tipo ad aderenza migliorata avente diametro di armatura minimo pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- Il ripristino definitivo della pavimentazione del marciapiedi deve essere eseguito con conglomerato bituminoso di usura, 0/9, steso ad una temperatura minima di 130° C dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 cm per una estensione in lunghezza e larghezza così come di seguito determinata al successivo paragrafo 4 “Estensione dei ripristini”.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiedi esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sotto servizi in genere, ecc., eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità. Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

2.2 PAVIMENTAZIONI SPECIALI

2.2.1 Prescrizioni operative generali

Per le pavimentazioni speciali, realizzate con materiali diversi (es. lastre in pietra di Luserna o lastre in porfido, altri materiali lapidei, mattonelle in cemento, lastre in ghiaiano lavato ecc,) i ripristini devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo specifiche prescrizioni che il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fiorano

Modenese rilascerà unitamente all'autorizzazione allo scavo. Le prescrizioni dovranno essere assolutamente rispettate anche se non esplicitamente riportate nel presente Regolamento.

3. MINITRINCEA

L'opportunità di realizzare scavi con la tecnica della Minitrincea viene valutata e definita dall'Amministrazione a seconda del singolo caso, così come così la posizione e le modalità di realizzazione.

In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale.

In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea e' ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo puo' essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica.

Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino e' pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4. ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI

4.1 SCAVI LONGITUDINALI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE

4.1.1 Carreggiate di larghezza media inferiore o uguale a metri lineari 5,00

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, deve essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 ml. In entrambe le parti terminali dello scavo (così come schematizzato in fig. 1).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4.1.2 Carreggiate di larghezza media superiore a metri lineari 5,00

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito nella larghezza della semicarreggiata, deve essere esteso all'intera larghezza della semicarreggiata stradale interessata dallo scavo (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 ml. in entrambe le parti terminali dello scavo (così come schematizzato in fig. 2).

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito sull'asse stradale, deve essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale interessata dallo scavo (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo (così come schematizzato in fig. 3).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4.1.3 Marciapiedi, piste ciclabili e piste ciclo-pedonali

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura/scarifica, deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede e/o pista ciclabile e/o pista ciclo-pedonale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4.2 SCAVI TRASVERSALI E/O OBLIQUI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE

4.2.1 Scavi trasversali

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, deve essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo, misurato parallelamente all'asse stradale, non inferiore alla larghezza dello scavo, misurata nel punto di larghezza massima e maggiorata di 2,00 ml. in entrambe le parti terminali dello scavo (così come schematizzato in fig. 4).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4.2.2 Scavi obliqui

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, deve essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo, misurato parallelamente all'asse stradale, non inferiore alla proiezione ortogonale della lunghezza dello scavo sull'asse stradale, maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo (così come schematizzato in fig. 5)

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

4.2.3 Scavi trasversali e/o obliqui contigui

Qualora il titolare della specifica autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico esegua presso la medesima strada e/o pertinenza stradale più di uno scavo trasversale e/o obliquo rispetto all'asse stradale a distanza reciproca non superiore a 5,00 ml, il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, deve essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, tale da ricoprendere tutti gli scavi eseguiti dallo stesso titolare della specifica autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico, al fine di garantire il rifacimento completo di tutta la pavimentazione stradale interessata dagli scavi trasversali e/o obliqui rispetto all'asse stradale a distanza reciproca non superiore a 5,00 m e maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo. (così come schematizzato in fig. 6 e 7).

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area oggetto di ripristino definitivo.

5. SCAVI PRESSO AREE VERDI CON PRESENZA ANCHE DI ALBERI, ARBUSTI, PIANTUMAZIONI

Si rimanda integralmente al vigente Regolamento del verde, di cui si riporta in particolare l'articolo 23 –

Art. 23 - *Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere:*

Obblighi

1. Gli alberi presenti nelle aree di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere. La protezione deve essere realizzata con un sistema idoneo che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

3. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Divieti

4. Oltre ai divieti previsti dall'art. 20, nelle aree e volumi di pertinenza delle piante è vietato:

- a) il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici se condotti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate ai successivi commi 5, 6 e 7;

Modalità di scavo

5. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con una circonferenza maggiore di 250 cm;
- b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

6. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

7. Le radici principali/primarie devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite.

8. Gli scavi in prossimità delle alberature non devono restare aperti per più di una settimana; in caso di interruzione dei lavori gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente e le radici protette con juta o altro materiale idoneo e mantenute umide; in caso di gelo si dovranno adottare misure atte alla protezione delle radici.

9. Qualora gli scavi avvengono in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino deve avvenire con terreno agrario arricchito dal 30% di terriccio, posato e costipato, per evitare eventuali cedimenti.

10. Deve inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante cespugli, prato, ed altro) antecedente l'intervento entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

11. Il concessionario è ritenuto responsabile dello stesso ed eventuali cedimenti del terreno devono essere ripristinati nell'anno successivo alla ultimazione dello scavo stesso come reintegri di piante e cespugli essiccati.

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le prescrizioni riportate nel presente regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio del Comune di Fiorano Modenese. In casi particolari l'Amministrazione Comunale o suo concessionario si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio dei Servizi preposti, di imporre l'utilizzo anche di altre tecniche di perforazione tipo: microtunnelling, spingitubo, t.o.c., ecc.

Il titolare dell'autorizzazione allo scavo su suolo pubblico deve rispettare tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione, ed in particolare le prescrizioni tecniche prestazionali ed operative relative ai materiali utilizzati per i ripristini e per la loro posa in opera. Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, l'esecuzione delle operazioni di scavo e ripristino deve comunque seguire le regole del buon costruire necessarie per dare le opere finite a perfetta regola d'arte.

7. CONTROLLO DI QUALITA' DELLE OPERE AUTORIZZATE

Al fine di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni autorizzate (scavo, ripristino provvisorio, ripristino definitivo), il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fiorano Modenese, può richiedere l'esecuzione di:

- collaudo effettuato da tecnici abilitati,
- prove in situ e/o di laboratorio effettuate da Istituti autorizzati, corredate da idonei certificati di prova, al fine di verificare:
 - o L'idoneità dei materiali utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione;
 - o La regolare posa in opera dei materiali utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.

7.1 Misto granulometrico stabilizzato

Il piano di misto granulometrico stabilizzato, prima della stesura del binder, deve presentare un modulo di deformazione > 800 kg/cmq. alla prova di carico su piastra con diametro di cm. 30, eseguita su un intervallo di carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cmq.

7.2 Cubetti di conglomerato bituminoso

I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) devono avere spessore minimo finito non inferiore a cm. 9: si considera infatti una tolleranza del 10% sullo spessore indicato; per la verifica della percentuale di bitume riferite all'impasto e alla granulometria, dovranno rispettare i seguenti parametri:

- l'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela non deve essere inferiore al 55%;
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento deve avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI	% PASSANTE IN PESO
Crivello 25	100
Crivello 15	65-100
Crivello 10	50-80
Crivello 5	30-60
Setaccio 2	20-45
Setaccio 0.4	7-25
Setaccio 0.18	5-15
Setaccio 0.075	4-8

- il tenore di bitume non deve essere inferiore al 5% del peso a secco degli aggregati;
- il valore della stabilità Marshall non deve essere inferiore a 900 Kg., quello della rigidezza Marshall non inferiore a 300 Kg;
- la percentuale di vuoti sui provini Marshall deve essere compresa fra il 3% ed il 7%;
- l'emulsione bituminosa deve avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.

Resta inteso che le spese per gli assaggi, le prove di laboratorio e quant'altro necessario al fine di riscontrare la corrispondenza dei materiali ai requisiti minimi di cui sopra, sono a totale carico del richiedente l'autorizzazione.

Qualora l'opera non risulti provvista delle certificazioni attestanti le prove sui materiali rilasciate con esito positivo, o non risulti eseguita a regola d'arte ovvero non rispetti le prescrizioni riportate nella autorizzazione di scavo o quelle previste nel presente Regolamento scavi o le successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, ovvero le pavimentazioni presentino segni evidenti di cedimento o degrado, il titolare dell'autorizzazione, senza possibilità di eccezioni o riserve, deve eseguire gli adattamenti e le integrazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non intervenga entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà ad eseguire direttamente l'intervento di ripristino, fermo restando il recupero dei relativi costi a valere sulla garanzia prestata.

ESTENSIONI DEI RIPRISTINI DEFINITIVI – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

FIGURA n. 1

SCAVO LONGITUDINALE
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA MEDIA INFERIORE O UGUALE A 5,00 ML.)




FIGURA n. 2

SCAVO LONGITUDINALE
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA MEDIA MAGGIORE A 5,00 ML.)




FIGURA n. 3

SCAVO LONGITUDINALE SU ASSE STRADALE
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA MEDIA MAGGIORE A 5,00 ML.)








FIGURA n. 4**SCAVO TRASVERSALE
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)****ZONA OGGETTO
DI SCAVO****ZONA OGGETTO
DI RIPRISTINO DEFINITIVO
(c x l)****FIGURA n. 5****SCAVO OBLIQUO
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)****ZONA OGGETTO
DI SCAVO****ZONA OGGETTO
DI RIPRISTINO DEFINITIVO
(c x l)****FIGURA n. 6****SCAVI TRASVERSALI
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)****ZONA OGGETTO
DI SCAVO****ZONA OGGETTO
DI RIPRISTINO DEFINITIVO
(c x l)****FIGURA n. 7****SCAVI OBLIQUI
(CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)****ZONA OGGETTO
DI SCAVO****ZONA OGGETTO
DI RIPRISTINO DEFINITIVO
(c x l)**

ALLEGATI A- Modulistica

- Allegato A1 - Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico
Comunicazione di lavori urgenti
- Allegato A2 - Comunicazione di lavori urgenti di scavo su suolo pubblico per cause di forza maggiore
- Allegato A3 - Richiesta di autorizzazione per lavori di scavo su suolo pubblico eseguiti in via d'urgenza
- Allegato A4 - Richiesta proroga autorizzazione rilasciata per l'esecuzione di lavori di scavo

ALLEGATO B- Determinazione degli importi delle garanzie sulla corretta esecuzione degli interventi con lavori di scavo e ripristino